

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI PER LA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA E ATTIVITA' TECNICO SCIENTIFICHE ED INFORMATIVE PER LA PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), con sede in Viale Silvani 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal Direttore _____, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con Deliberazione di Giunta n. ____ del ____

E

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – BiGeA (di seguito, per brevità, indicato come Dipartimento) P.IVA n. 01131710376, con sede legale di Ateneo in Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna, rappresentata dal Direttore _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibera della Giunta di Dipartimento del _____

(in seguito, indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)

PREMESSO CHE

- l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;
- il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – BiGeA, dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, negli anni ha affrontato attraverso attività di studio e ricerca scientifica, il tema del rischio idrogeologico, affinando tecniche di monitoraggio con particolare riferimento alla installazione della strumentazione, acquisizione, trasmissione, archiviazione, validazione e interpretazione del dato, e garantendo anche il continuo allineamento con le tecniche e tecnologie di monitoraggio più evolute;
- L'Agenzia e il Dipartimento hanno espresso la volontà di realizzare attività di studio ricerca e supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla prevenzione, alla pianificazione e alla gestione delle emergenze relative al rischio idrogeologico;
- le Parti rientrano tra i soggetti di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTI

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione civile" e ss.mm.ii.;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59";

il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

SI CONVIENE E SI STIPULA
LA PRESENTE CONVENZIONE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione prevede l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile e della sicurezza territoriale, della previsione e prevenzione del rischio idrogeologico. Questo obiettivo sarà perseguito anche mediante l'attivazione di interventi e attività finalizzate sia al miglioramento delle capacità di previsione, prevenzione e gestione del rischio idrogeologico, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione di protezione civile e gestione delle situazioni di crisi, incaricando il Dipartimento quale struttura di supporto tecnico in ambedue i suddetti ambiti operativi.
2. L'Agenzia e il Dipartimento attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo.
3. L'Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con il Dipartimento al fine di proseguire la proficua collaborazione, che coinvolge anche i Servizi tecnici regionali, tramite attività pluriennali organizzate secondo una programmazione predefinita e concordata. Nello specifico si manifesta la necessità di procedere sviluppando i seguenti temi:
 - a. valutazioni di rischio in corso d'emergenza e monitoraggio di fenomeni franosi a scala di sito: supporto alle valutazioni di rischio in corso d'emergenza attraverso sopralluoghi ed eventuali rilievi e monitoraggi emergenziali; supporto all'implementazione di sistemi di monitoraggio in sito e alla valutazione e reportistica dei dati ai fini della definizione delle caratteristiche dei fenomeni e per la mitigazione del rischio;
 - b. attuazione del sistema di monitoraggio integrato frane e pianificazione di protezione civile a scala regionale: supporto alla predisposizione di progetti speciali (anche in relazione a finanziamenti straordinari e.g. PNRR) e di procedure d'analisi per lo sviluppo del sistema di monitoraggio integrato frane a scala regionale; supporto allo sviluppo di protocolli per l'utilizzo operativo di servizi di monitoraggio territoriale d'area vasta; supporto all'individuazione dei rischi da frana e dei relativi scenari per la pianificazione di Protezione Civile.

- c. Formazione e comunicazione del rischio: supporto alla formazione del personale dell'Agenzia, supporto alla comunicazione del rischio ai fini della gestione dei fenomeni.

Art. 2

(Programma Pluriennale delle Attività)

1. I temi di cui al punto precedente saranno sviluppati secondo un Programma Pluriennale delle Attività, che costituisce parte integrante della presente convenzione - allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta Regionale n. ____ del ____ – sviluppato per Ambiti articolati a loro volta in Attività, con l'individuazione, per ognuna di queste, di obiettivi e risultati attesi, declinati nell'arco di durata della convenzione in oggetto.
2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall'Agenzia e dal Dipartimento nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

Art. 3

(Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Responsabile per l'attuazione della presente convenzione è _____.
2. Responsabile tecnico scientifico è _____.
3. Per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione viene costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:
 - a. per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, _____;
 - b. per il Settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna _____;
 - c. per il Settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna - Area Difesa del suolo, della costa e bonifica, _____;
 - d. per il Settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna – Area Geologia, suoli e sismica, _____;
 - e. per il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna _____;
4. All'eventuale variazione dei componenti provvede il Direttore dell'Agenzia. Alla variazione del componente e), il Direttore provvede previa proposta dell'Università.
5. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.
6. I compiti del Comitato tecnico consistono:
 - nella pianificazione delle attività da svolgersi, che non necessariamente devono contemplare tutte le tipologie elencate nell'allegato B;
 - nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma pluriennale delle attività, nonché in merito agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari;
 - nella redazione dei documenti di valutazione congiunta, attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti.
7. Il comitato nomina un gruppo di lavoro tecnico un gruppo di lavoro che lo coadiuva nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella conduzione delle attività previste, il comitato potrà invitare alle proprie riunioni altri soggetti interessati.
8. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata a _____.

Art. 4

(Modalità di attuazione e responsabilità delle Parti)

1. Il Dipartimento realizzerà le attività programmate all'interno del Programma pluriennale delle attività sulla base di linee concordate con l'Agenzia.
2. Il Dipartimento si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
3. Al responsabile tecnico-scientifico spetterà il compito di organizzare, in accordo con il Direttore del Dipartimento, l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
4. L'Agenzia rende disponibili risorse umane, dati, relazioni, documenti e rilievi già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria all'espletamento delle attività previste nella presente convenzione.
5. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia.

Art. 5

(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. L'Agenzia si impegna ad erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute dal Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – BiGeA dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione, per un importo massimo di € 90.000,00 (novantamila euro).
2. Detto contributo verrà liquidato come segue:
 - a. € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2025;
 - b. € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2026;
 - c. saldo pari a € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2027, previa presentazione di relazione conclusiva.
3. L'erogazione da parte dell'Agenzia delle tranches – relative alle attività espletate nelle annualità di riferimento – avverrà a valle della redazione dei documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle parti svolta dal Dipartimento. Le somme erogate saranno utilizzate dal Dipartimento integralmente per le attività della presente convenzione.
5. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e non, spese di missione e di materiale di servizi e spese generali di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività. È ammesso il reclutamento di personale non strutturato in base a quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Università di Bologna. Il numero e la durata dei contratti possono essere definiti, ai fini della migliore

organizzazione interna del gruppo di lavoro, previa valutazione ed approvazione del Comitato Tecnico.

6. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta dal Dipartimento che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i..

Art. 6

(Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione.
2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra, a menzionarla, nonché a fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.
3. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Il Dipartimento si impegna a consegnare all'Agenzia per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

Art. 7

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione del Dipartimento informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Dipartimento si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia.

Art.8

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).
2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.
3. Per l'esecuzione della presente Convenzione, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione

Civile quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, il Dipartimento quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nella Convenzione medesima.

4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

Art. 9

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede con firma digitale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - fino al 31/12/2027.
2. Le parti potranno concordare con atto scritto la proroga della presente convenzione qualora, per cause imprevedibili e motivate, si rendesse necessario un tempo ulteriore per l'ultimazione delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri.
3. Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere via PEC, per provati inadempimenti degli impegni assunti dalla controparte, per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.
4. In caso di risoluzione anticipata, saranno liquidate le spese sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione e le obbligazioni giuridiche già contratte fino al ricevimento della nota di preavviso (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, saranno riconosciuti gli importi per gli impegni di spesa assunti per il reclutamento del personale non strutturato).

Art. 10

(Copertura assicurativa)

1. Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.
2. L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.
3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 11

(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
3. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.
4. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.
5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 12

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.
2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti la presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 13

(Controversie)

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente convenzione, tra l'Agenzia e il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – dell'Alma Mater

Studiorum - Università di Bologna, sarà competente il Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 14

(Registrazione)

1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.
2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e ambientali

Il Direttore

FIRMATO DIGITALMENTE

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile

Il Direttore

FIRMATO DIGITALMENTE

* * * * *